

ISTRUZIONI OPERATIVE

AI PRODUTTORI INTERESSATI

ALLA REGIONE SARDEGNA
VIA PESSAGNO, 4
09126 CAGLIARI

AI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA AGRICOLA
(C.A.A.)

RTI Leonardo S.p.A.

P.C. AL MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021.

ERRATA CORRIGE ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE N.4 DEL 5 MARZO 2021.

A parziale rettifica ed integrazione di quanto disposto con le Istruzioni operative n. 4 del 5 marzo 2021 i paragrafi 6.4 e 7.1 vengono integralmente sostituiti come segue:

6.4 Domanda di modifica ai sensi del paragrafo 1 bis dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

La procedura della domanda grafica delineata nella nota dei Servizi della Commissione n. Ref. Ares (2016)1156947 - 07/03/2016 - nonché il "considerando" n. 2 del reg. UE 2333/2015, prevedono la possibilità di applicare la fattispecie dei "controlli preliminari", qualora il sistema di ricezione delle domande di aiuto a superficie sia fruibile nell'intero territorio italiano, eviti disparità di trattamento tra i beneficiari e si basi sull'esistenza di strumenti geo-spaziali ai sensi

dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013 e dell'articolo 17 del regolamento UE n. 809/2014.

Nella procedura cosiddetta "controlli preliminari", di cui all'articolo 15(1 bis) del Regolamento UE n. 809/2014, rientrano i controlli previsti dai seguenti articoli normativi:

a) 29(1), (c) del Reg. n. 809/2014, al fine di evitare che una stessa superficie sia oggetto di una doppia domanda di aiuto;

b) 29(1), (e), del Reg. n. 809/2014, al fine di evitare che uno stesso capo zootecnico sia oggetto di una doppia domanda di aiuto;

c) altri controlli incrociati compresi quelli riferiti al settore animale con la banca dati informatizzata.

Pertanto, i risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificati dal SIAN al beneficiario nei termini previsti dall'art. 11 del Reg. UE 809/2014, entro e non oltre 26 gg di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 17 maggio 2021. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35 gg di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 17 maggio 2021, comunque non oltre la data del 21 giugno 2021.

7.1 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 17 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il **11 giugno 2021** sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 oltre il termine del **31 maggio 2021** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **11 giugno 2021**. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **11 giugno 2021** sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non

modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni operative vengono pubblicate sul sito www.sian.it/portale-argea e sul sito www.sardegnaagricoltura.it.

Visto

Il Direttore del Servizio Autorizzazione Pagamenti

e Controlli FEASR

Dott. Agr. Camillo Gaspardini



Vistato da Camillo Gaspardini
il 08/04/2021 alle 14:41:50 CEST

FIRMA

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Patrizia Mattioni



MATTIONI
PATRIZIA
08.04.2021
14:41:05
UTC